



COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Del. n.° 16 del
15.04.2011**

OGGETTO: Esame ed osservazioni P.I.P. e P.P. Zona Artigianale e semindustriale Pian del Candeliere – Determinazioni

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **Aprile** con inizio alle ore **09,30** e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella consueta sala consiliare, convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio Lamberto Ramazzotti*, con avvisi scritti e regolarmente notificati ai signori Consiglieri a norma di legge, in prosecuzione dell'Adunanza, come da Avviso, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione ed in aggiornamento delle seduta del consiglio del 14.04.2011.

Risultano:

Cognome	Nome	P.	A.	Cognome	Nome	P.	A.
Accardo	Nicolò	P		Marini	Juri	P	
Altobelli	Nunzio	P		Marini	Vittoria	P	
Attili	Vincenzo	P		Medaino	Enzo	P	
Bartolozzi	Nello	P		Orsomando	Salvatore	P	
Ciogli	Gino	P		Porro	Mauro	P	
Costantini	Anna Maria	P		Ramazzotti	Lamberto	P	
Croci	Lorenzo	P		Ricco Galluzzo	Biagio Francesco	P	
D'Ubaldo	Stefano	P		Ridolfi	Luciano	P	
Fusco	Luigi	P		Rossi	Guido	P	
Galosi	Antonio	P		Travaglia	Carmelo	P	
Gazzella	Alessandro	P					

Totale presenti n. 21

Totale assenti -

Risultano altresì presenti gli assessori: Intragna, Angelini, Cennerilli, Falconi, Galluso, Grassetti e Sammarco, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario Generale dott. Elio Piccolo che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su proposta del Sindaco/Ass.re all'Urbanistica e a cura del dirigente dell'Area 3^ "Assetto Uso e Sviluppo del Territorio" è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esame ed osservazioni P.I.P. e P. P. Zona artigianale e semindustriale Pian del Candeliere - Determinazioni", che si sottopone all'esame del Consiglio comunale per l'approvazione.

Richiamato il vigente P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 3505 del 07/06/1980, e n.5144 del 06.10 1981;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 54 del 10.11.2010 con la quale è stato adottato il Piano di Insediamenti Produttivi comparto pubblico e Piano particolareggiato comparto privato;

Preso atto che il progetto dei piani attuativi in argomento è stato presentato in data 7 giugno 2010 al Protocollo dell'Ente al n. 24383 e 24381, distinto al C.E.U. al foglio 47, particelle 103, 115, 122, 142, 158, 178, 214, 215, 216, 217, 228, 229, 344, 345, 352, 432;

Considerato:

-**che** il suddetto progetto è stato depositato in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale per un periodo di trenta giorni dal 24.11.2010 al 23.12.2010 compreso, con avviso che, nei successivi trenta giorni e quindi sino al 22.01.2011, sarebbe stato possibile presentare eventuali osservazioni;

-**che** dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale;

Dato atto che durante il periodo previsto sono pervenute due osservazioni come appresso riportate (Allegato 1- Allegato 2)

N.	DATA	RICORRENTE
1	18.01.2011 Prot. 1805	Sig. Paolo Fantozzi
2	20.01.2011 Prot. 2207	Arch. j. Giuliano Gangitano

Vista la nota prot. 139 del 08.04.2011 con la quale il dirigente dell'Area 3^ "Assetto Uso e Sviluppo del Territorio", escluso il pregio urbanistico, propone:

- L'accoglimento dell'osservazione n. 1 (All. 1);
- Il rigetto dell'osservazione n. 2 (All. 2);

Considerato che ai fini dell'approvazione definitiva dei piani attuativi in argomento sono stati acquisiti dal Consorzio "Attività Produttive Cerveteri" la seguente documentazione prescrittiva:

- la titolarità dei lotti privati all'interno dell'area artigianale;
- il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica
- il parere favorevole dell'ANAS prot. del
- il parere favorevole della Regione Lazio, Ass.to Rurale, prot. del
- il parere favorevole della Regione Lazio, Area difesa del suolo, prot. del

Vista la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge n. 865/71;

Vista la legge regionale n. 36/87;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI

1) Prendere atto che entro il termine fissato dalla legge per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, sono pervenute due osservazioni, come in narrativa precisato;

2) Accogliere i contenuti dell'osservazione n.1 (All.1) uniformandosi al parere espresso dal Servizio Urbanistica;

3) Rigettare i contenuti dell'osservazione n. 2 (All.2) uniformandosi al parere espresso dal Servizio Urbanistica;

3) Dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art.1 della L. R. n. 36/87.

Di seguito, stante l'urgenza di provvedere in merito, si propone l'immediata eseguibilità della presente proposta deliberativa ai sensi di legge."



All. 1



Al Signor SINDACO
del Comune di CERVETERI
Area 3^a "Assetto Uso e
Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica

Oggetto: Osservazione al PIANO per INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 10
novembre 2010, per l'attuazione delle previsioni del
P.R.G..

IL SOTTOSCRITTO SIG. FANTOZZI PAOLO, NATO A PRIVERNO, IL 03.07.1958,
RESIDENTE A LADISPOLI, IN VIA VIENNA, N.44, TELEFONO N° 069948200,

Premette:

che è proprietario di un'area distinta al catasto terreni al foglio 47, part.IIa 142 (ex 120/b) della superficie complessiva di mq. 10.018 (diecimiladiciotto), ricadente nel Piano per insediamenti produttivi adottato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 10.11.2010 e, che la stessa, è stata destinata a servizi pubblici nel sub comparto pubblico "P", così come individuati nella tavola di piano 002 10ED 0170 parte a parcheggio pubblico (Park 2), parte ad aree verdi (V3 e V4) e parte a sede stradale; scelta del tutto illogica ed irrazionale: Innanzitutto perché penalizzante nei confronti dell'osservante essendo da sempre un commerciante/artigiano che svolge la propria attività in un lotto adiacente al P.I.P.; in seconda perché tale scelta è stata determinata dal Consorzio "Attività Produttive Cerveteri" (al quale il Comune di Cerveteri ha affidato la realizzazione del progetto della zona artigianale). Si ritiene che il Consorzio abbia preso tale decisione a seguito del rifiuto di vendita del lotto del sottoscritto al medesimo. Fra l'altro il Consorzio ha contattato tutti i proprietari delle aree all'interno del PIP facendo loro sottoscrivere un atto con il quale i medesimi davano autorizzazione al Presidente del Consorzio a presentare al Comune di Cerveteri le richieste di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio, autorizzando altresì lo stesso a porre in essere e sottoscrivere qualsiasi atto finalizzato al buon esito della iniziativa. Tale atto è illegittimo in quanto non rappresenta tutti i proprietari considerato il caso specifico dello scrivente che non ha sottoscritto nessun documento (per cui si riserva di adire ad eventuali azioni legali). Risulta dagli atti del piano visionato, che il Sig. Ferretti Nereo, proprietario di alcuni lotti all'interno dell'area artigianale, abbia firmato al posto del sottoscritto, ignorando però che in data 07.02.1995 aveva già venduto l'area di che trattasi allo scrivente (v. atto di proprietà allegato).

Pertanto il Piano particellare ovvero la tavola n. 00210 ED0121 "elenco delle particelle catastali" – scala 1:2000 - è da considerarsi errata perché non riporta per la particella catastale il corrispondente nominativo dello scrivente, ma la stessa è attribuita come proprietà al Sig. Ferretti Nereo.

Voler destinare il lotto del sottoscritto a standard urbanistici rappresenta un eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta stante che lo scrivente appartiene alla categoria degli artigiani/commercianti che vuole realizzare un capannone per svolgere la propria attività aderendo al Consorzio e soprattutto perché il medesimo è proprietario di un solo lotto all'interno dell'area artigianale a differenza di altri proprietari che sono possessori di più di un lotto come i Sig.ri Contadellucci Cesare, proprietario di un'area di circa Ha. 9 e Ferretti Nereo di un'area di circa Ha. 7, nella quale sarebbe stata più opportuna la scelta per l'ubicazione dei servizi pubblici.

Osservazione riguardante gli aspetti funzionali e realizzativi dell'insediamento artigianale/semindustriale:

1) Non si comprende per quale motivo un'area come quella dello scrivente che è artigiano/commerciante possa essere inserita nel comparto pubblico denominato "P" anziché nel comparto privato denominato "A" del Piano, dal momento che lo scrivente molto semplicemente potrebbe aderire al Consorzio e costruirsi il proprio capannone nell'area del Piano Particolareggiato di iniziativa privata senza oneri per la Federlazio/Consorzio stesso, senza peraltro costringere il Gestore e/o il Comune ad intraprendere lunghe procedure espropriative del lotto per pubblica utilità.

La logica vorrebbe che, vista la posizione del lotto dello scrivente a confine con il comparto A del piano, lo stesso venisse inserito proprio in questo comparto.

2) Appare irrazionale la scelta del parcheggio pubblico sul lotto del sottoscritto in quanto sarebbe critica la situazione che verrebbe a crearsi nella viabilità adiacente: l'unico accesso dall'Aurelia alla zona artigianale per carico/smuerzo causerebbe inevitabilmente un considerevole aumento di traffico pesante che andrebbe ad incidere sulla strada prossima al parcheggio pubblico alquanto distante dall'accesso stesso, mentre sarebbe stato più razionale che detto parcheggio pubblico fosse collocato nell'immediata adiacenza dell'accesso. Esso infatti è previsto in un'area che è raggiungibile da una viabilità interna di lunghezza circa ml. 200 la quale potrebbe causare ingorghi o ostruire il traffico nel caso di eventuale rottura di mezzi pesanti o di autotreni. Perciò occorrerebbe evitare di determinare un carico sulla viabilità interna e prevedere invece il parcheggio pubblico appena si entra nell'area artigianale. Ciò impone che l'Amministrazione Comunale fornisca elementi certi ed oggettivi di valutazione preventiva sulla situazione del parcheggio pubblico individuato nell'area PIP centrando gli obiettivi primari che sono la riduzione delle emissioni inquinanti, la fluidificazione dei flussi di traffico e la riduzione di incidentalità.

Tutto ciò premesso, considerato che ai sensi del DPR 327/01 l'approvazione del PIP equivale a dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti ed edifici in esso previsti, essendo attualmente nella fase di adozione del piano che permette di eliminare eventuali errori e/o incongruenze riscontrate, lo scrivente fa formale richiesta di apportare le seguenti variazioni:

- Tav. 002 10 ED 015 1 sub comparto pubblico: Rivedere la ubicazione del parcheggio pubblico e delle aree verdi del PIP inserendoli nel primo lotto di sinistra o di destra che si incontra accedendo alla zona artigianale dalla S.S Aurelia all'altezza della rotonda (possibilmente come da ipotesi 1 e 2 rappresentate nelle planimetrie "D" ed "E" allegate);
- Il terreno distinto al catasto al foglio 47, particella 142, venga inserito nel comparto A del Piano ad iniziativa privata, liberalizzandolo dal vincolo dei servizi pubblici, al fine di consentire al sottoscritto lo svolgimento della propria attività artigianale aderendo al Consorzio.

Tale variazione del perimetro ovvero l'ubicazione dei servizi pubblici da spostare in una parte dell'area, distinta al C.T. al foglio 47, part. 158 P di proprietà Contadellucci Cesare oppure nell'altra parte di area, distinta al C.T. al foglio 47, part. 158 P e 352 P di proprietà Contadellucci/Ferretti, e l'inserimento del lotto dello scrivente nel subcomparto privato non comporterebbe l'estensione o la diminuzione dell'area del PIP pubblico, che rimarrebbe sempre di superficie pari e comunque non inferiore ad 1/3 dell'intera area artigianale come previsto dalle norme di attuazione.

o, in subordine, assegnare allo scrivente l'equivalente dell'area di sua proprietà nel comparto A privato del Piano al fine di aderire al Consorzio e svolgere la propria attività di artigianale.

infine di essere reso edotto, ai sensi della legge n. 241/1990, delle decisioni adottate sulla presente osservazione.

Si allega:

1. Copia atto di proprietà ;
2. Planimetria All. A: individuazione part.IIIa catastale interessata;
3. Planimetria All. B: individuazione area oggetto di osservazione;
4. Planimetria All. C: P.I.P. adottato;
5. Planimetria All. D: proposta di modifica ipotesi 1;
6. Planimetria All. E: proposta di modifica ipotesi 2;

Con osservanza

Cerveteri, li 14.01.2011

Paolo Fantozzi


ALL. C

P.I.P. ADOTTATO



Indice di pianificazione minimo 100 piano / 10.000 mq
 Volume edificabile = 179.246 x 2 = 358.492 mc
 Superficie edificabile SUI = 358.492 / 6,5 = 55.153 mq
 Indice di copertura = 179.246 x 0,25 = 44.812 mq
 Superfici parcheggio e aree verdi = 238.920 x 10% = 23.892 mq
 N° piante = 238.920 x 100 / 10.000 = 2.389 piante

	mq subdivisi progettati	mq progettati
Superficie utile forata (SUL)	55.153	-
Superficie coperta	11.812	43.965
Superfici destinate a parcheggi, servizi pubblici e aree verdi	23.892	25.517

Area sub-comparto pubblico 80.346 mq > 78600 mq richiesti
 Superficie servizi pubblici nel sub-comparto pubblico 9226 mq



COMUNE DI CERVETERI
 PROVINCIA DI ROMA

TITOLO
 NUOVI TIPI
 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO A
 DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN LOCALITA'
 PAN DEL CANDELIERE
 COMUNE DI CERVETERI

DATA OTTOBRE 2010 002 10 ED 015 1

OGGETTO
 SUB-COMPARTO PUBBLICO
 PLANIMETRIA QUOTATA DELL'ASSETTO
 COMPLESSIVO DELL'AREA

PREPARAZIONE

COMITATIE

PROGETTO

REDAZIONE	DATA	OPERAZIONE
1	10/10/2010	ELABORAZIONE PER LA PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE
2	10/10/2010	PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL COMITATO

VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno sette del mese di febbraio in Ladispoli, nel mio studio.

(Ladispoli, li 7 febbraio 1995)

Avanti a me dottor PAOLO ARMATI, Notaio in Ladispoli, con studio in Via Regina Margherita 1/a, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia non assistito dai testimoni, per espressa e concorde rinuncia fatta dai componenti,

sono presenti

FERRETTI NERIO nato a Cerveteri il 21 settembre 1938, agricoltore, codice fiscale dichiarato FRR NRE 38P21 C552E, residente a Cerveteri, Via Aurelia Km. 42, coniugato in regime di comunione legale dei beni come dichiara.

Ferretti Francesco nato a Cerveteri il 9 marzo 1948, ausiliario scolastico residente in Cerveteri, Via Aurelia km 42 codice fiscale FRR FNC 48C09 C552D coniugato in regime di comunione legale dei beni come dichiara.

FANTOZZI PAOLO nato a Priverno (LT) il 3 luglio 1958, commerciante, codice fiscale dichiarato FNT PLA 58L03 G698K, residente a Cerveteri, Via Marconi 52, coniugato in regime di separazione dei beni come dichiara.

Componenti cogniti tra loro, come asseriscono, della cui

identità personale sono io Notaio certo, i quali, previa dichiarazione che tra parte venditrice e parte acquirente non esistono i rapporti previsti dall'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per la presunzione di liberalità, con il presente atto, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il signor FERRETTI NERIO e se e per quanto occorrer possa il signor FERRETTI FRANCESCO con ogni garanzia di legge vende o vendono al signor FANTOZZI PAOLO che accetta ed acquista, la seguente porzione immobiliare sita in Comune di Cerveteri, località Farneto e precisamente:

- appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 10018 (metri quadrati diecimiladiciotto), confinante con proprietà Cherubini, residua proprietà del venditore, strada Statale Aurelia tramite spiazzo di cui infra, salvo altri.

Detto immobile si distinguerà in catasto, giusta il tipo di frazionamento n. 6888 redatto sull'estratto di mappa n. 74101/91 approvato in data 14 ottobre 1991 (approvazione successivamente rinnovata da ultimo in data 22 dicembre 1994)

che al presente atto si allega sotto la lettera A (all. A) al foglio 47, particella 142 (ex 120/b), con la detta superficie e con i redditi dominicale di L. 117.474 ed agrario di L. 45.081.

Detto immobile ha la destinazione urbanistica quale

portata dal relativo certificato rilasciato in data 3 giugno
1964 che al presente atto si allega sotto la lettera "B"
ART. 2), dichiarando la parte venditrice, che a tutt'oggi
non sono intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.

ART. 2.

La vendita viene fatta ed accettata con tutti di
quanto in oggetto usi, diritti, azioni e ragioni, servitù at-
tive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, nello
stato di fatto e condizioni di diritto attuali, a corpo e non
a misura, precisando le parti che il terreno in oggetto ha
accesso pedonale e carrabile con ogni mezzo dall'antistante
spazio di proprietà Ferretti Nerio posto tra il terreno e la
via Aurelia.

ART. 3

Dichiara e garantisce la parte venditrice la piena, assoluta
ed esclusiva proprietà di quanto in oggetto in virtù di
successione a Ferretti Antonio deceduto il 21 gennaio 1963
(denuncia n. 24, vol. 136 Ufficio di Civitavecchia) e
successiva delibera dell'Ente Maremma del 15 luglio 1968 n.
930/0311 registrata a Roma il 19 luglio 1968 al n. 18636 e
trascritta a Civitavecchia il 30 settembre 1968 al n. 2996 di
formalità e che è stato completamente saldato il
corrispettivo dovuto a detto Ente.

Garantisce altresì, che quanto in oggetto è libero ed

esente da pesi, vincoli, canoni, oneri e privilegi anche fiscali, diritti di prelazione qualsivogliano, da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione delle seguenti formalità:

- trascrizione di pignoramento in data 17 dicembre 1993 al n. 5246 di formalità a favore della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, per il quale è stato rilasciato al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Civitavecchia il relativo assenso alla cancellazione in data 5 gennaio 1995, registrato a Civitavecchia il 25 gennaio 1995 al n. 125 serie 4, in corso di annotamento;

- iscrizione in data 13 aprile 1993 al n. 454 di formalità a favore della Cassa di Risparmio di Civitavecchia;

- iscrizione in data 30 luglio 1993 al n. 1031 di formalità a favore della Banca di Roma;

- iscrizione in data 26 agosto 1993 al n. 1110 di formalità a favore della Banca Nazionale del Lavoro.

La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che i relativi debiti sono stati tutti integralmente estinti e si impegna a sua cura e spese alla relativa cancellazione delle suddette formalità nel più breve tempo possibile; per tutto quanto sopra dichiarato e garantito la parte venditrice vuole essere tenuta per l'evizione ed a tutti i danni e le spese a rigore di legge, se fosse per risultare il contrario e ciò, anche per patto espresso.

Rinnovo Approvazione preventiva
 ai sensi della Legge 679 del
 1/10/1969.
 Richiesta N. 48626 del 22-12-94
 Roma II.

Riservato agli Uffici
 Allegato a:

ALLEGATO - A del N. 15827 / 6424

Il Liquidatore
ASS. M.G. Top. Cart.
 Geom. Triggiani Alberto



Rinnovo Approvazione preventiva
 ai sensi della Legge 679 del
 1/10/1969.
 Richiesta N. 18433 del 02/06/1994
 Roma II, 11/06/94 Il Liquidatore

COMUNE DI CERVETERI
 3 OTT 1991
 Prot. N. 19661
 Cat. Cl. Fasc.

SEZIONE IL TECNICO ERARIALE
 Geom. Gino Giannini

Rinnovo Approvazione preventiva
 ai sensi della Legge 679 del
 1/10/1969. Risorse L. 30600
 Richiesta N. 18825 del 18.02.93
 Roma II, 19.02.93 Il Liquidatore

IL TECNICO ERARIALE
 Geom. Russo Mario
 IL VICE CAPO SEZIONE
 DIRETTORE TRIBUTARIO
 Geom. Garofalo




orientamento

Il presente tipo è redatto in base ai rilievi sul luogo
 e al rispetto delle nuove linee dividenti.

Firma delle parti o loro delegati
 Finito Mei
 Giuseppe Francesco
 Antonio Deak

Geometra Roberto
 della Provincia di Roma
 Firma: Roberto



ESTRATTO DI MAPPA

PROT. (MOD. 8) N. 74104

Sez. Cens.

Riscosse L. 6000

Il presente estratto autorizza l'uso per la redazione di tipo di frazionamento e tipo mappe.

24 OTT. 1991



IL DIRIGENTE

La validità dell'estratto decade dopo 60 giorni dalla data del rilascio (semplice) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Prot. (Mod. 8) N.

Riscosse L.

Si convalida il presente estratto.

IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

Censuarie	Simboli di destinazione	Tariffa		Superficie			Reddito		
		Reddito dominicale	Reddito agrario	ha	a	ca	Dominicale lire c	Agrario lire c	
				5	19	09	363	363	233590
		MESE T.F. 1833 DEL 1990							
		Approvazione preventiva della Legge 679 del 1983 del 14/4/83							
		5 DIC. 1990 Liquidatore							
		DIRETTORE TRIBUTARIO Geom. Angelo Romualdi							
		CAPO SEZIONE Tributario Giuseppe Fusco							

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE ATTI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRASLATI

TIPO N. 6888

ANNO 91

Si autorizza l'uso del presente tipo **FR.** riconosciuto conforme alle norme vigenti restituito per decorrenza del termine di legge entro 60 giorni dalla data sottoindicata

La proroga della validità oltre tale scadenza deve essere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle particelle derivate nel frattempo non variate.



data 1991

Prot. (Mod. 8) N. 74104

Riscosse L. 6000

(*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro i sei mesi l'esame del tipo senza ulteriore spesa: per detto esame l'Ufficio non è però soggetto a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini, è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data
Prot. (Mod. 8) N.

Tributi versati con Prot. N.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Si riconosce la conformità alle norme vigenti. Si restituisce per decorrenza del termine di legge e pertanto si proroga per 60 giorni dalla data sottoindicata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle derivate



data 2-5-91

Prot. (Mod. 8) N. 10324

Riscosse L. 30600

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE

data

CERVETERI

ROMA

6888

74101

91

47 120

51909608700233590

2°/H1

41891491226188509

SN

5°/H2

1004811747445081

SK

F. Perito
F. Perito
Contabile


COMUNE DI CERVETERI
5 011 1991
Prot. N. 19661
Cat. Cl. Fasc.



IL PERITO

F. Perito

N. B. Il Perito deve firmare con firma autografa (tracce e riccio) le due parti simili dello stampato.



La presente dimostrazione segue/non segue sul retro

ERARIALE

A. Ricci

La presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato.

Zecca dello Stato - S

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
F. Perito



UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

domanda del Sig. GEOM. ROBERTO MORACCI, CON STUDIO IN CERVETERI V. LE MANZONI 31
art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

con gli atti d'ufficio ALVARO G. MARASCHI, C.C. 11

CERTIFICA

terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio n. 47, con i mappali nn. 142
avere la seguente destinazione urbanistica:

STRUMENTO URBANISTICO: in vigore - adottato

approvato con deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 3505
del 7/6/1980 e successive.-

DESTINAZIONE URBANISTICA

Parale/sottozona RI - Ente Maremma.-
=====


PRESCRIZIONI

Il lotto minimo per detta sottozona non può essere inferiore a mq. 10.000 (dieci-
mila) e l'indice di fabbricabilità fondiario non può essere superiore a 0,07
dei quali un massimo di 0,03 mc/mq può essere utilizzata per residenze
piccole.-

Parte dell'area è stata inserita nel piano "Zona Artigianale" adottato dal Con-
siglio Comunale con deliberazione n. 7 del 28/2/1989.-
=====

del 3/6/1994

Funzionario Incaricato
FRANCO DONATI



Responsabile dell'Ufficio
IL SINDACO
(On. Lamberto RAMAZZOTTI)


legge 1985, n. 47

(omissis)

sostituito dall'art. 7-bis del D.L. 23 aprile 1985, n. 146 con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298) Gli atti tra
pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferi-
zione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici
ari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di de-
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
stata. Le disposizioni di cui al presente comma non si appli-
terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo
urbano, purché la superficie complessiva dell'area di per-

menza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non
siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. (comma modificato dall'art. 7-bis del D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298) In caso
di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può
essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei convi-
venti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la de-
stinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti
o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

ESTRATTO DI MAPPA E SCHEMA DEL RILIEVO SCALA 1:2000



Pf09

ART. 4

Dichiarano le parti di avere, di comune accordo tra loro, convenuto e stabilito il prezzo della presente vendita nella somma di L. 30.000.000 (lire trentamilioni) che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto, prima d'ora, dalla parte acquirente, alla quale ne rilascia, pertanto, ampia e finale quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale, ed esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente.

ART. 5

La parte acquirente viene immessa da oggi nel possesso di quanto in oggetto, con la decorrenza, a suo profitto e carico, dei relativi redditi ed oneri.

Le parti dichiarano che il terreno in oggetto non è stato interessato da incendi.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati' dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

ART. 6

Le spese del presente atto, dipendenti e con seguenti, sono e saranno a carico della parte acquirente.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto, che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per

mia cura e da me completato a mano in pagine cinque e righe
tre dei due fogli di cui si compone.

FIRMATI: FERRETTI NERIO - FERRETTI FRANCESCO - FANTOZZI PAOLO
- PAOLO ARMATI NOTAIO.

Registrato all'Ufficio del Registro di Civitavecchia il

20/2195 al n. 227 serie IV

Il direttore fto illegibile.

=====

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge che si

rilascia per uso *convenuto*

Consta di numero *due (2)* fogli.

Ladispoli, li 22 MAG. 1997





Al Comune
di CERVETERI

oggetto:

AU. 2

Piano Particolareggiato Zona Artigianale e semi industriale in loc. "Pian dei
Candelieri" – Cerveteri. Adozione Piani Insediamenti Produttivi:
Determinazioni.

(Delibera di adozione del Consiglio comunale n 54 del 10/11/2010 ritualmente pubblicata)

OSSERVAZIONE

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica vigente

Lo scrivente Architetto jr. Giuliano Gangitano residente a Ladispoli in Via Bari n.9,
in virtù di quanto disciplinato in materia,

OSSERVA

La Regione Lazio, in conformità al Voto n. 173/2 del 3 dicembre 2009 espresso dal Comitato Regionale per il Territorio al termine dell'esame della proposta avanzata dal Comune di Cerveteri avente ad oggetto: "Variante al PRG, per la zona artigianale e semiindustriale. Adottata con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2006", comunica, con proprio prot. 262347 del 14 dicembre 2009, le decisioni assunte.

In sintesi:

- azzerare ogni atto del Comune di Cerveteri, come in narrativa finalizzato, successivo alla deliberazione consigliere n.3/2006 di adozione della variante al Prg;
- ritiene la detta proposta comunale meritevole di accoglimento subordinandola però all'obbligo che il Comune stesso introduca d'ufficio le modifiche dettagliate nel precitato Voto.

A pag. 9 di detto Voto, la Regione, tra l'altro, dispone quanto segue: "Al riguardo è vincolante per l'Amministrazione Comunale definire la sistemazione delle infrastrutture stradali prima dell'adozione del Piano Attuativo della zona produttiva.../...", ed inoltre che: "Gli accessi diretti all'area.../....dovranno essere oggetto di studio più approfondito da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare quello sulla S.S. Aurelia, dovrà essere evitato, perché pericoloso e vietato dal Codice della Strada.../...".

Tali obblighi, condizionanti il Voto favorevole regionale, non risultano essere stati accolti dal Comune di Cerveteri, come si palesa con il deliberato n. 54/09 in Osservazione, viceversa volto, inopinatamente, a riconfermare nella loro originaria proposizione ambedue i contesti eppure espunti dal voto regionale di approvazione a condizione.

Il Voto regionale di approvazione della su indicata variante al Prg, n. 3/2006 è stato quindi subordinato all'accoglimento di una serie di prescrizioni obbligatorie, tra cui quelle riguardanti il divieto di prevedere accessi sulla Via Aurelia e l'obbligo della ridefinizione di tutta la viabilità principale del Piano stesso; quest'ultima statuizione, chiarisce ulteriormente la Regione, dovrà porsi in essere prima che il Comune di Cerveteri proceda alla formazione dei piani attuativi.

La disposizione regionale, nella sua semplicità espositiva e di immediata intelligibilità, non può dar adito ad una qualsiasi altra interpretazione che possa ragionevolmente giustificare la sua inapplicazione.

Tra l'altro risulterebbe tecnicamente impossibile procedere alla stima analitica dei costi urbanizzativi dell'intera zona, quali: luce, acqua, fogne, strade, parcheggi, verde, allacciamenti viari e tecnologici e logistici, tutti di fondamentale importanza perché costituenti quegli ineludibili elementi di carattere finanziario occorrenti per trasferire, in quote di tipo millesimale, i costi dell'operazione gravanti per intero in capo agli artigiani stessi acquirenti dei lotti in interesse..


Non avendo ottemperato alle menzionate disposizioni, senza peraltro indicarne le ragioni, il Comune di Cerveteri con la deliberazione consigliere n.54/2010 in Osservazione ha, nella forma e nella sostanza, respinto il Voto regionale.

Ne discende, come conseguenza logica, che l'approvazione regionale che sappiamo essere stata subordinata all'accoglimento da parte del Comune di una serie di prescrizioni, tra cui quelle predette, inevitabilmente decade.

Con altre parole: non avendo il comune ottemperato a tali obblighi, il voto favorevole regionale che all'accoglimento di tali obblighi era subordinato risulta, al di là di ogni ragionevole dubbio, privo di effetti positivi.

In conclusione il P.I.P. Artigianale non può attualmente ritenersi operativo; ciò stante il deliberato in Osservazione risulta viziato di illegittimità in quanto finalizzato a dare attuazione, sia pure parziale, ad un Piano Particolareggiato (*PIP artigianale semindustriale*), non approvato dalla Regione Lazio.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e s. della legge urbanistica, appare altresì doveroso auspicare la revoca della citata deliberazione n.54, con il fine di vedere ripristinato il valore giuridico dell'approvazione regionale del PIP Artigianale e semindustriale in narrativa.
li 20 gennaio 2011


Architetto jr. Giuliano Gangitano
Consulente in Urbanistica e Territorio
Via Bari, 9 00055 Ladispoli

Al Comune
di CERVETERI



oggetto:

Piano Particolareggiato Zona Artigianale e semi industriale in loc. " *Pian dei Candelieri*" – Cerveteri. Adozione Piani Insediamenti Produttivi:
Determinazioni.

(*Delibera di adozione del Consiglio comunale n 54 del 10/11/2010 ritualmente pubblicata*)

OSSERVAZIONE

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica vigente

Lo scrivente Architetto jr. Giuliano Gangitano residente a Ladispoli in Via Bari n.9,
in virtù di quanto disciplinato in materia,

OSSERVA

La Regione Lazio, in conformità al Voto n. 173/2 del 3 dicembre 2009 espresso dal Comitato Regionale per il Territorio al termine dell'esame della proposta avanzata dal Comune di Cerveteri avente ad oggetto: " *Variante al PRG, per la zona artigianale e semiindustriale. Adottata con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2006*", comunica, con proprio prot. 262347 del 14 dicembre 2009, le decisioni assunte.

In sintesi:

- azzera ogni atto del Comune di Cerveteri, come in narrativa finalizzato, successivo alla deliberazione consigliere n.3/2006 di adozione della variante al Prg;
- ritiene la detta proposta comunale meritevole di accoglimento subordinandola però all'obbligo che il Comune stesso introduca d'ufficio le modifiche dettagliate nel precitato Voto.

A pag. 9 di detto Voto, la Regione, tra l'altro, dispone quanto segue: " *Al riguardo è vincolante per l'Amministrazione Comunale definire la sistemazione delle infrastrutture stradali prima dell'adozione del Piano Attuativo della zona produttiva.../...*", ed inoltre che: " *Gli accessi diretti all'area.../....dovranno essere oggetto di studio più approfondito da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare quello sulla S.S. Aurelia, dovrà essere evitato, perché pericoloso e vietato dal Codice della Strada.../....*".

Tali obblighi, condizionanti il Voto favorevole regionale, non risultano essere stati accolti dal Comune di Cerveteri, come si palesa con il deliberato n. 54/'09 in Osservazione, viceversa volto, inopinatamente, a riconfermare nella loro originaria proposizione ambedue i contesti eppure espunti dal voto regionale di approvazione a condizione.

Il Voto regionale di approvazione della su indicata variante al Prg, n. 3/2006 è stato quindi subordinato all'accoglimento di una serie di prescrizioni obbligatorie, tra cui quelle riguardanti il divieto di prevedere accessi sulla Via Aurelia e l'obbligo della ridefinizione di tutta la viabilità principale del Piano stesso; quest'ultima statuizione, chiarisce ulteriormente la Regione, dovrà porsi in essere prima che il Comune di Cerveteri proceda alla formazione dei piani attuativi.

La disposizione regionale, nella sua semplicità espositiva e di immediata intelligibilità, non può dar adito ad una qualsiasi altra interpretazione che possa ragionevolmente giustificare la sua inapplicazione.

Tra l'altro risulterebbe tecnicamente impossibile procedere alla stima analitica dei costi urbanizzativi dell'intera zona, quali: luce, acqua, fogne, strade, parcheggi, verde, allacciamenti viari e tecnologici e logistici, tutti di fondamentale importanza perché costituenti quegli ineludibili elementi di carattere finanziario occorrenti per trasferire, in quote di tipo millesimale, i costi dell'operazione gravanti per intero in capo agli artigiani stessi acquirenti dei lotti in interesse..


Non avendo ottemperato alle menzionate disposizioni, senza peraltro indicarne le ragioni, il Comune di Cerveteri con la deliberazione consigliere n.54/2010 in Osservazione ha, nella forma e nella sostanza, respinto il Voto regionale.

Ne discende, come conseguenza logica, che l'approvazione regionale che sappiamo essere stata subordinata all'accoglimento da parte del Comune di una serie di prescrizioni, tra cui quelle predette, inevitabilmente decade.

Con altre parole: non avendo il comune ottemperato a tali obblighi, il voto favorevole regionale che all'accoglimento di tali obblighi era subordinato risulta, al di là di ogni ragionevole dubbio, privo di effetti positivi.

In conclusione il P.I.P. Artigianale non può attualmente ritenersi operativo; ciò stante il deliberato in Osservazione risulta viziato di illegittimità in quanto finalizzato a dare attuazione, sia pure parziale, ad un Piano Particolareggiato (PIP artigianale semindustriale), non approvato dalla Regione Lazio.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e s. della legge urbanistica, appare altresì doveroso auspicare la revoca della citata deliberazione n.54, con il fine di vedere ripristinato il valore giuridico dell'approvazione regionale del PIP Artigianale e semindustriale in narrativa.
li 20 gennaio 2011


Architetto jr. Giuliano Gangitano
Consulente in Urbanistica e Territorio
Via Bari, 9 00055 Ladispoli

All. 3

COMUNE DI CERVETERI

(PROVINCIA DI ROMA)

Area 3^a - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio

Servizio Urbanistica

Prot. 139

del 08.04.2011

OGGETTO: Deliberazione del C.C. n. 54/10: "ESAME ED OSSERVAZIONI P.I.P. E P. P. ZONA ARTIGIANALE E SEMIINDUSTRIALE PIAN DEL CANDELIERE" Controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Al Sindaco/Ass.re all'Urbanistica
Gino Ciogli

SEDE

Durante il periodo di deposito della deliberazione in oggetto, avvenuto dal 24.11.2010 al 22.01.2011, sono pervenute presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente due osservazioni una a firma del Sig. Fantozzi Paolo, l'altra a firma del Sig. Gangitano Giuliano che si allegano in copia alla presente.

Considerato che le stesse devono essere sottoposte al prossimo Consiglio Comunale, questo Servizio urbanistica controdeduce rappresentando quanto segue.

Osservazione presentata da Sig. Fantozzi Paolo:

In sintesi l'osservazione premette e segnala un errore rappresentato nella Tav. n. 00210 ED0121 "elenco delle particelle catastali" - scala 1:2000 - perché non riporta l'esatta individuazione del proprietario, che da atto allegato risulta il medesimo, commerciante ed artigiano operante nell'area adiacente alla zona artigianale nonché proprietario di un lotto all'interno della stessa zona, vincolato dal piano in parte parcheggio pubblico, parte area verde e parte sede stradale. Sostiene l'illogicità della suddetta scelta urbanistica per il suo lotto, foglio 47, part. 158/p, inserito nella parte pubblica quando piuttosto sarebbe stato opportuno destinare a servizi pubblici, a parità di superficie, i lotti di uno dei due proprietari possessori di grandissime superfici di terreno all'interno dell'area artigianale, fra l'altro in prossimità dell'entrata principale all'area artigianale. Fa richiesta delle seguenti variazioni: 1) Tav. 00210 Ed 0151 sub comparto pubblico: Rivedere l'ubicazione del parcheggio pubblico e delle aree verdi del PIP inserendoli nel primo lotto di sinistra o di destra che si incontra accedendo alla zona artigianale dalla SS. Aurelia all'altezza della rotonda (come da planimetrie "D" ed "E" allegate : ipotesi 1 e/o 2);

2) Inserire il terreno distinto al catasto al f. 47, p. 142, nel comparto A ad iniziativa privata e liberalizzarlo dal vincolo dei servizi pubblici, al fine di permettere all'interessato lo svolgimento della propria attività artigianale aderendo al Consorzio.



Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Metropoli etrusche di
Cerveteri e Targuina

Controdeduzione:

Considerato che la collocazione del parcheggio e dei servizi pubblici sia più razionale e tecnicamente fattibile prevederla in prossimità dell'accesso principale alla zona artigianale; considerato, altresì, che lo spostamento del lotto di che trattasi dal comparto pubblico a quello privato ed il cambio di destinazione a servizi pubblici di altro lotto individuato al foglio 47 p. 158/p e/o p. 352/p-158/p, non comporterebbe l'estensione o la diminuzione dell'area PIP pubblica che rimarrebbe di superficie non inferiore ad 1/3 dell'intera area artigianale come prevista dalle N.T.A. del piano. Si propone di accogliere l'osservazione.

Osservazione presentata da Arch. j. Gangitano Giuliano:

In sintesi l'osservazione presentata sostiene che gli obblighi, condizionanti il Voto favorevole della Regione Lazio, non risultano essere stati accolti dal Comune, tra cui quello del divieto di prevedere accessi sulla Via Aurelia e quello della ridefinizione di tutta la viabilità del Piano stesso, che dovranno porsi in essere prima che il Comune proceda alla formazione dei piani attuativi. Di conseguenza l'approvazione regionale, subordinata all'accoglimento da parte del Comune di una serie di prescrizioni, inevitabilmente decade. Si chiede la revoca della deliberazione 54/10.

Controdeduzione:

Il Voto regionale nell'approvazione della variante urbanistica ha approvato la Tav. 2, stralciando il progetto di viabilità esterna al perimetro della zona artigianale rappresentato nella Tav. 1 e nella parte dei "considerata" della Deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 22.03.2010, si invita il Comune a definire la sistemazione delle infrastrutture stradali previa acquisizione del parere delle autorità competenti. Pertanto considerato che i piani attuativi sono nella fase di adozione, nella quale è senz'altro consentito il perfezionamento di ogni prescrizione e acquisizione dei nullamosta da parte degli organi competenti prima dell'approvazione definitiva dei piani.

L'Osservazione è priva di pregio urbanistico e quindi si propone di non accoglierla.

Il Dirigente
Arch. Franco Granata



All. 4

Zona Artigianale "Pian del Candelieri"
Osservazione Prot. 1805 del 18.01.11 - Sig. Paolo Fantozzi

In relazione all'oggetto, si propone di NON accogliere l'osservazione presentata per i seguenti motivi di opportunità tecnica e procedurali:

- a maggio 2010, quando è stato predisposto il piano particellare su base catastale, il Sig. Fantozzi Paolo non risultava fra i proprietari (l'area era interamente intestata al Sig. Ferretti Nerio, proprietario dell'intero appezzamento); solo recentemente la parte interessata ha provveduto ad apportare tale variazione al Catasto Terreni per quel che attiene il Foglio 47 particella 142 (parte);
- la collocazione del parcheggio e dei servizi pubblici per il reperimento degli standard è stata strategicamente distribuita su tutta l'area di intervento al fine di non creare zone di prive di servizi. Non appare coerente con questo principio la concentrazione dell'intera area a parcheggio in prossimità dell'accesso dalla Via Aurelia, vista la presenza di un'area dedicata correlata al centro servizi lotto AS1, park. 1 (Tav. 002 10 ED 008);
- infine, va tenuto presente che lo spostamento di un lotto edificabile e/o a servizi pubblici dal comparto pubblico a quello privato, si raffigura come variante sostanziale al Piano Particolareggiato (modifica di zonizzazione) - e non come semplice modifica delle N.T.A.. Ciò, dal punto di vista procedurale, potrebbe provocare un sostanziale slittamento dei tempi di approvazione da parte della Regione Lazio.

Sinfes

COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Esame ed osservazioni P.I.P. e P.P. Zona Artigianale e Semindustriale Pian del Candeliere –
Determinazioni.


AREA III SERVIZIO URBANISTICA

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, D.Lgs 267/2000:

FAVOREVOLE

Cerveteri, 08/04/2011

Il Dirigente



In apertura di seduta il Cons. Attili chiede un'ora di sospensione;

Il Cons. Medaino chiede di osservare 1 minuto di silenzio per commemorare l'uccisione a Gaza del volontario Vittorio Arrigoni, al riguardo il Sindaco prende la parola per evidenziare i motivi del sequestro e dell'uccisione del volontario, in quanto sostenitore di pace e della cultura occidentale;

A richiesta del Cons. Travaglia, il Cons. Attili ribadisce che la sospensione viene richiesta per approfondire il punto in discussione;

Posta ai voti la proposta di sospensione viene accolta all'unanimità, e sono le ore 10.30;

Alla ripresa dei lavori alle ore 11.50 all'appello risultano assenti i Cons. Marini Vittoria e Galosi;

Alle ore 12,00, sulla richiesta di sospensione avanzata dal Sindaco di 30 minuti per un confronto con la maggioranza, la seduta viene sospesa a seguito di voto unanime dei presenti;

Alle ore 12,45 effettuato l'appello risultano presenti 21 consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella seduta del 13.04.2011;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della 3[^] Area ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ;

Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato da parte degli addetti presso l'ufficio di presidenza;

UDITA la relazione del Sindaco il quale chiede di non accogliere le due osservazioni pervenute precisando:

- per quella riferita al Sig. Paolo Fantozzi (Prot. 1805 del 18/01/2011- All. 1) i motivi tecnico-procedurali, come da nota allegata (All. 4), discostandosi dalla proposta di accoglimento resa dal Dirigente dell'Area 3[^] con Relazione Prot. 139 del 08/04/2011, che si allega (All. 3);
- per quella riferita all'Arch. Jr. Giuliano Gangitano (Prot. 2207 del 20/01/2011 – All. 2) stante la proposta di non accoglimento resa dal Dirigente dell'Area 3[^] con la succitata Relazione Prot. 139/2011;

Si da atto che durante la discussione dell'argomento intervengono i Consiglieri ORSOMANDO – TRAVAGLIA – BARTOLOZZI – ROSSI – ATTILI – RICCO GALLUZZO – MEDAINO – ACCARDO – MARINI J. – TRAVAGLIA, per i cui interventi si rimanda alla trascrizione integrale;

durante gli interventi, su sollecitazione avanzata dal Cons. Marini J. riguardante un momento di riflessione politica, i Consiglieri (ad eccezione del Cons. Attili) dibattono sulla opportunità di una "verifica" dell'esistenza di una maggioranza, in particolare i Capigruppo TRAVAGLIA e MEDAINO si esprimono confermando sostegno all'azione del Sindaco;

Si da atto che:

- durante l'intervento del Cons. Rossi esce Porro - Presenti 20.
- durante l'intervento del Cons. Attili esce il Cons. Ramazzotti, assume la Presidenza il Cons. Costantini – Presenti 19;
- durante l'intervento del Cons. Accardo esce Gazzella, rientra il Cons. Ramazzotti, che assume la Presidenza, esce Fusco – Presenti 18
- durante l'intervento del Cons. Marini J. entrano Fusco, Porro e Gazzella - Presenti 21;

Dopo la replica del Sindaco si succedono gli interventi in replica dei Consiglieri ORSOMANDO, TRAVAGLIA, RICCO GALLUZZO, ACCARDO, MEDAINO, ROSSI e ATTILI, per i cui interventi si rimanda alla trascrizione integrale;

Dopo di ch  si procede, previo intervento del Cons. Orsomando che porge le scuse per il precedente suo intervento animato non avendo alcuna intenzione di calunniare alcuno, il Presidente del Consiglio invita a formulare le dichiarazioni di voto sull'osservazione Prot. 1805/2011:

- Per il gruppo consiliare Popolo delle Libertà PDL (ATTILI): astensione;
- Per il gruppo consiliare lista civica Guido Rossi (ACCARDO): astensione;
- Per il gruppo consiliare Partito Democratico (TRAVAGLIA): a favore nel senso di respingere l'osservazione;
- Per gruppo consiliare lista Gino Ciogli Sindaco (PORRO): a favore nel senso di respingere l'osservazione;
- Per il gruppo consiliare Misto (MEDAINO): a favore nel senso di respingere l'osservazione;
- Per gruppo consiliare lista civica Cerveteri domani (D'UBALDO): a favore nel senso di respingere l'osservazione;

Analoghe dichiarazioni di voto vengono rese sull'osservazione Prot. 2207/2011;

Dopo gli interventi dei Consiglieri come sopra evidenziati, previa precisazione del Presidente del Consiglio sul significato dell'espressione del voto favorevole, si procede, su invito del Presidente, alle votazioni sulle osservazioni per appello nominale, come disposto dal medesimo, al termine delle quali lo stesso ne proclama il risultato come segue:

Osservazione Prot. 1805/11 – presentata dal Sig. Paolo Fantozzi:

- Consiglieri presenti e votanti n.21;
 - Voti contrari n.16;
 - astenuti n. 5 Consiglieri (Attili, Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);
- l'Osservazione risulta respinta;

Osservazione Prot. 2207/11 – presentata dall'Arch. Jr. Giuliano Gangitano:

- Consiglieri presenti e votanti n.21;
 - Voti contrari n.16;
 - astenuti n. 5 Consiglieri (Attili, Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);
- l'Osservazione risulta respinta;

Dopo di ch  si procede, su invito del Presidente, alla votazione della proposta di deliberazione per appello nominale, come disposto dal medesimo, al termine della quale lo stesso ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n.21;
- Voti contrari n.16;
- astenuti n. 5 Consiglieri (Attili, Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA quindi la propria competenza nel merito;

Dopo l'ampia discussione sull'argomento sommariamente sopra illustrata e i cui interventi integrali, come sopra evidenziato, sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente

DELIBERA

- Di respingere le Osservazioni al P.I.P. e P.P. Zona Artigianale e semindustriale Pian del Candeliere, Prot. 1805/11 – presentata dal Sig. Paolo Fantozzi- e Prot. 2207/11 – presentata dall'Arch. Jr. Giuliano Gangitano;
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, come da proposta.

Il Presidente del Consiglio chiede ed ottiene a seguito di votazione unanime dei presenti la sospensione dei lavori del Consiglio comunale e sono le ore 16,30;

Alle ore 17,00 su invito del Presidente il Vice Segretario procede all'appello nominale il cui esito fa registrare l'intervento di n. 19 presenti e n. 2 assenti (Costantini e Galosi).

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cons. Lamberto Ramazzotti


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Piccolo

Il presente atto:

- come risulta dall'attestazione del messo comunale resa in calce alla presente, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..

Dalla Residenza comunale, li 22 APR. 2011

Per avvenuta pubblicazione:



IL MESSO COMUNALE

Massimo Tacchetti


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Assistenza Organi Istituzionali"
Dott.ssa Antonella Sigillò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

diverrà esecutiva il giorno 03 MAG. 2011 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, li 22 APR. 2011


Il Responsabile del Servizio
"Assistenza Organi Istituzionali"
Dott.ssa Antonella Sigillò